



## Segreteria Generale Nazionale

@prot. n. 4534/S.G./C./ FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P.

Comparto Sicurezza e Difesa, Comparto Ministeri Funzioni Centrali-Funzioni Locali ed Enti, Dirigenza, Settore Commercio e Privato, Edilizia e Metalmeccanici  
P.e.c. - Trani, li 28 MARZO 2019

**Oggetto: Mancata attivazione procedure per il rinnovo Contratto Lavoro Consorzio Guardie Rurali Trani. Dichiarazione Stato di Agitazione Sindacale dei Lavoratori di categoria sede di Trani.**

Alla Presidenza del Consorzio delle Guardie Rurali  
Viale Russia, 32, 34 cap. 76125 TRANI

Al Consiglio - Consiglieri d'Amministrazione del  
Consorzio - delle Guardie Rurali  
per singola notifica da parte del Consorzio  
Città di TRANI

E, p. c;

Alle Autorità e Uffici direttamente competenti  
omissis

**Spett. le Consorzio Guardie Rurali sede di Trani,**

*preliminarmente deve affrontarsi la questione di un Vostro reiterato inopportuno invito, ben due note, rivolto alla FS Co.S.P., senza tra l'altro averne potere e ragione di censura ... "a mantenere toni consoni ai ruoli ricoperti" .... per parteciparvi che, sulla questione specifica del diritto di critica sindacale, va definitivamente chiarito che, nel rapporto di lavoro subordinato l'attività di critica e di censura delle posizioni della controparte datoriale - esercitata anche tramite la caricatura e la satira - trova la sua fonte giustificatrice (confermativa dell'articolo 21 Costituzione) nell'articolo 1 e 14 dello [Statuto dei lavoratori](#), che si dirige indifferentemente al lavoratore singolo come a colui che riveste cariche sindacali introaziendali. L'attivismo che si estrinseca nella critica ad iniziativa sindacale trova poi un'adeguata collocazione nell'ampio solco della "libertà di svolgere attività sindacale" - tramite discrezionali ed imprecise modalità confermativa dell'autonomia sindacale - di cui si occupa l'[articolo 1, 14 della Legge n. 300/1970](#). Attivismo che si affianca - in maniera complementare - o confluisce e talora si confonde, con l'attività di propaganda o proselitismo di cui agli artt. 25 e 26 della stessa legge con la [sentenza n. 18176 del 10.07.2018](#), la Cassazione afferma che il rappresentante sindacale è legittimato ad esprimere liberamente la propria posizione critica nei confronti della società, a condizione che non contravvenga alla correttezza formale, denigrando l'impresa od addebitando alla stessa fatti non provati (sullo stesso argomento si veda anche: **Cassazione: rappresentante sindacale ha diritto di avanzare critiche alla società .....**).*

*La Cassazione, afferma che il prestatore che sia anche rappresentante sindacale se, quale lavoratore subordinato, è soggetto allo stesso vincolo di subordinazione degli altri dipendenti, in relazione all'attività di sindacalista si pone, invece, su un piano paritetico con il datore, con esclusione, quindi, di qualsiasi vincolo. Ciò in quanto detta attività, espressione di una libertà costituzionalmente garantita dall'art. 39 Cost., poiché diretta alla tutela degli interessi collettivi dei lavoratori nei confronti di quelli contrapposti del datore, non può essere subordinata alla volontà di quest'ultimo. Tuttavia, secondo i Giudici di legittimità, l'esercizio, da parte del rappresentante sindacale, del diritto di critica, anche aspra, nei confronti del datore di lavoro, sebbene garantito dagli artt. 21 e 39 Cost. etc. -*

*Tutto quanto appena sopra descritto, per ribadire integralmente quanto già partecipato con l'atto di **DIFFIDA (1)** del 16.03.2019 e quella successiva **DIFFIDA (2)** del 26.03.2019 che qui trovano conferma, così come trovano conferma tutte le argomentate sollecitazioni ed atti che in questi ultimi mesi sono state da parte della Federazione Sindacale Co.S.P., che vogliamo ancora una volta ricordarlo, presso il Consorzio delle Guardie Rurali di Trani rappresenta oggi il **99%** dei dipendenti*

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcoosp@libero.it](mailto:relazionisindcoosp@libero.it) -**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878**



## Segreteria Generale Nazionale

lavoratori alle Vostre dipendenze, praticamente su 12 unità amministrative, 11 (undici) di questi lavoratori, sono Associati alla Federazione Sindacale Co.S.P., in tal senso la Federazione dallo scorso dicembre 2018, attraverso copiosa corrispondenza, si è attivata con solleciti e richieste di apertura trattative su un CCL di secondo (2) livello che negli anni ha registrato un blocco nell'applicazione, come nel rinnovo, con una perdita sociale economica per singolo Lavoratore, che si può anche stimare pari a 300,00 (trecento), portando un esempio di solo 30(trenta) euro mensili e per tutti gli anni moltiplicandone il risultato finale, oltre alle prerogative contrattuali e di servizio che con il mancato rinnovo del contratto sono venute a scemare.

Il dato sindacale generale che, secondo l'orientamento ARAN a cui aderisce il Co.S.P. con atto n. 2693-2694 rilasciato il 22.01.2015, anche essendo la Co.S.P., Titolare di RSU, da dove si ricava la percentuale di rappresentanza dipendenti lavoratori sindacalizzati, ciò che invero nella Vostra ingenerosa affermazione ci richiamerebbe ad un fantomatico non dimostrato 4% (Sic.?).

Pertanto il dato Associativo del 99% anche se non attivamente la FS Co.S.P. partecipa alla trattativa dell'anno 2013 di fatto può sedere di diritto di rappresentanza numerica, al Tavolo attuale per il rinnovo CCL., chiunque ostacoli questo, ostacola di fatto la democrazia sindacale assumendosi ogni responsabilità dell'atto, una mancata partecipazione e/o convocazione della FS Co.S.P. al tavolo negoziale, per la sede di Trani sarebbe **nullo** un eventuale subentrando ccl.

Proprio al fine di mettere definitiva chiarezza sulla questione contrattuale, si precisa che i contratti si dividono in tre fasi;

**ccl definito di 1 livello quello nazionale;**

**ccl definito di 2 livello quello Regionale o provinciale come il caso che qui ci impegna;**

**ccl definito di 3 livello quello Aziendale**, di cui si dovrebbe disquisire, essendo il Consorzio delle Guardie Rurali di Trani una società privata, composta da Soci contribuenti partecipanti in sede territoriale come ampiamente ammesso dalla Vostra presidenza con recente missiva n. 48/2019 che qui viene interamente eccepita nella forma e nella sostanza, ribadendo il pieno diritto di rappresentare tutti i lavoratori in ogni ambito e sede di lavoro nella libertà Costituzionale vigente ed in tal senso la nostra rappresentanza, confermata dal numero delle adesioni in Vostro possesso e paganti cumulano il 99% dei lavoratori associati.

Non v'è assolutamente sottaciuto, solo per una migliore e maggiore chiarezza attuativa che tutti i contratti: nazionale, regionale, provinciale e territoriale devono contenere e mantenere, esplicitamente norme Costituzionali, Leggi vigenti derivanti dallo Statuto dei Lavoratori e Leggi dello Stato Italiano e della CEDU (europee) a cui non possono sottrarsi i firmatari (amministrazione datoriale e sindacati firmatari degli stessi), il ccl di cui si disquisisce e che si rivendica il rinnovo in tutte le sue parti, conserverebbe contenuti e articoli che volano tali statutari principi come si è avuto modo di far rilevare nelle precedenti missive a codesto Consorzio, il fatto che tutti i lavoratori i Trani o quasi tutti, ne abbiano fin dalla firma contestato l'atto e la firma, revocando finanche tutte le OO. SS. di appartenenza, secondo quanto direttamente dai lavoratori riferito, ne è la dimostrazione. Si respingono, in toto e con forza le affermazioni di cui alla missiva PEC n. 48/2019 del 22 marzo 2019 non trovando conferma nella legittimità di quanto asserito sotto la sfera del diritto, prerogative sindacali e di rappresentanza che invero l'articolo 39, 3, 21, 97 della Costituzione Italiana invero affida anche alla Federazione Sindacale Co.S.P. sul piano azionale come, su quello territoriale sulla base della recente più volte avocata Sentenza dell'8/05/2018 della Suprema Corte di Cassazione a Voi trasmessa oltre che notificata.

In assenza di avvio iniziative che ci assicurino l'avvio di una stagione rinnovatrice contrattuale ingessata da diversi anni (ccl):

### **DICHIARA LO STATO DI AGITAZIONE (1^ fase),**

dell'intera Categoria dei Lavoratori dipendenti della sede Territoriale Guardie Campestri di Trani, Associati alla Federazione Sindacale Co.S.P. e che rappresentano il (99%), e si fa riserva di comunicare ulteriori iniziative di proteste secondo quanto stabilito nell'Adunanza Sindacale del 14 marzo 2019 che qui trova conferma e applicazione a mente del Decreto legs. vo n. 300/1970.- Vi si invita pertanto a dare opportuna puntuale pubblica preventiva informazione e diffusione dello Stato delle Relazioni Sindacali a tutti i Soci del Consorzio in regola con il pagamento, assicurando fin d'ora, che per le restanti comunicazioni sindacali di rito agli Organi e alle Autorità competenti TULPS sul territorio direttamente interessando sulla questione dell'ordine pubblico in caso di manifestazione o sciopero, sarà nostra diretta cura provvedere, senza alcun ulteriore disturbo per codesto Consorzio. **Lasciando sempre spazio e disponibilità ad incontri per una ricomposizione delle Parti, laddove richiestoci, si porgono distinti saluti.** **SEGRETARIO GENERALE NAZIONALE F.S. Co.S.P.**

**DOMENICO MASTRULLI**

\*\*\*\*\*

**FEDERAZIONE SINDACALE Co.S.P. - SEGRETERIA GENERALE NAZIONALE -**

**Via Vicinale Vecchia Trani-Corato n. 24 cap. 76125 Città di TRANI (BT)**

**E-mail [segretariogeneralecoosp@gmail.com](mailto:segretariogeneralecoosp@gmail.com) - [relazionisindcoosp@libero.it](mailto:relazionisindcoosp@libero.it) -**

**[segreteriageneralecoosp@pec.it](mailto:segreteriageneralecoosp@pec.it) fax 0802142003 telefono 3355435878**